



Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giancarlo Siani"
di Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria 1°
grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San
Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT'ANGELO A CUPOLO



REGOLAMENTO DEL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
(Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14.12.1995-Legge 11.11.1995 n.584)
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.79/2015 nella seduta del 28 ottobre 2015- Verbale n.°8)

Art.1 - Scopo e contenuto del Regolamento

Il presente regolamento applica la Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 (G.U. 15.01.96, n.11) e disciplina il divieto di fumo nei locali della Scuola

Art.2 - Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3 - Locali in cui vige il divieto

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art.1 della legge 11.11.1975, n.584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

E' fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico: spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici, locale caldaia, locale archivio, locale deposito

Art.4 - Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno esposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale incaricato a procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, appositi cartelli, che saranno forniti dalla scuola, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art.5 - Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il primo collaboratore del dirigente scolastico (in sua assenza il secondo collaboratore) e i responsabili di plesso sono incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto. A loro compete il compito di richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalare le infrazioni al Capo di Istituto competente ad applicare le sanzioni.

Art.6 - Sanzioni

La sanzione amministrativa prevista dall'art.52, comma 20 della legge n.488 del 28.12.2001 per il trasgressore è quella del pagamento di una somma di danaro da venticinque euro fino a un massimo di duecentocinquanta euro. La misura è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a dodici anni.

Art.7 - Pagamento sanzione

Le somme di danaro saranno versate, entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento e di contestazione della violazione, all'Ufficio del Registro di Benevento, dallo stesso trasgressore. Le modalità di pagamento sono indicate sul verbale stesso, dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'ufficio che ha eseguito il verbale di accertamento, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art 17 della legge 24 novembre 1981 n.689; all'eventuale mancato pagamento seguirà l'invio al Sig. Prefetto di Benevento di un rapporto a carico del trasgressore per il procedimento di legge

